

mento, avvenuto dopo venti anni dalla domanda, di un noto professionista). *Cass. 16 aprile 2014, n. 8876.*

5. Mantenimento del cognome nel caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero.

Nel caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero tra una cittadina straniera e un italiano sussiste il **diritto della moglie di continuare a utilizzare il cognome del marito** - ac-

quisito, con il consenso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo e sostituito a quello di nascita - sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino. *Cass. 13 novembre 2015, n. 23291.*

Si veda anche giurisprudenza sub art. 262, par. 2.

7. Tutela del diritto al nome.

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni [6, 8, 9, 25, 64, 2563 ss.; c.p.c. 9 comma 2; c.p. 494].

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [c.p.c. 120; c.p. 186; c.p.p. 543].

1. La legittimazione attiva; 2. L'estensione della tutela alle persone giuridiche.

1. La legittimazione attiva.

In materia di usurpazione del cognome di casata nobiliare attuata mediante procedimento giudiziale di rettificazione giudiziale in cui sono stati utilizzati documenti falsi, **l'utilizzo indebito** (nel caso di specie, tale deve essere ritenuto, nei confronti degli attori, quello effettuato dai convenuti, atteso che la sentenza di rettificazione non è opponibile ai primi) **di un cognome che non presenti caratteristiche di ordinarietà** (del tipo Rossi, Bianchi, Esposito, ecc.) **e che sia idoneo - come nel caso di specie - a collegare un individuo ad una casata (già) nobiliare può essere fonte di pregiudizio non patrimoniale nella misura in cui i titolari del cognome usurpato avvertano tale utilizzo come lesivo della propria storia familiare e idoneo a suggerire un rapporto di parentela con soggetti ad essi del tutto estranei. Pertanto è ammissibile l'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1 c.p.c. Trib. Arezzo 31 gennaio 2011.**

2. L'estensione della tutela alle persone giuridiche.

La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli art. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche dalle persone giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e,

nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di leasing, sia al titolare dei diritti di sfruttamento economico dello stesso. In tema di **contratti c.d. di sponsorizzazione** - che possono attenerne non solo le persone fisiche, ma anche gli oggetti, in particolare auto e moto da corsa, imbarcazioni a vela, laddove questi siano particolarmente noti, perché inseriti in circuiti commerciali di corse o regate che attirano un largo pubblico - la tutela dei diritti all'immagine e alla denominazione del bene risulterebbe pregiudicata qualora si consentisse a chiunque di appropriarsene a scopi pubblicitari, senza ottenere il consenso degli aventi diritto e senza pagare le dovute *royalties*. Il danno, patrimoniale e non, causato da tale comportamento illecito è risarcibile, ai sensi degli art. 2043 e 2059 c.c., sotto il profilo sia del c.d. annacquamento della denominazione e dello svilimento dell'immagine del bene, sia del pregiudizio economico per il mancato esborso del prezzo, che comunemente è dovuto per simili campagne pubblicitarie; non è applicabile la tutela di cui all'art. 2598 ss. c.c., in tema di concorrenza sleale, per la mancanza di un rapporto di concorrenza tra le imprese. *Cass. 11 agosto 2009, n. 18218.*

Le persone giuridiche sono titolari del diritto al nome, con conseguente azionabilità dello stesso. *Trib. Torino, 19 dicembre 2002.*

8. Tutela del nome per ragioni familiari.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse [c.p.c. 100] fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

9. Tutela dello pseudonimo.

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 [602]¹.

¹ Per lo pseudonimo nella disciplina del diritto d'autore, v. cfr. artt. 8 e 9, L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

10. Abuso dell'immagine altrui.

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona

stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni^{1 2}.

¹ V., anche, artt. 96 ss., L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

² V. artt. 6, 7 e 17, Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che, rispettivamente, dispongono: Art. 6. *Liceità del trattamento*. 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e la finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Art. 7. Condizioni per il consenso. 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

Art. 17. Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»). 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

1. Diritto alla riservatezza; 1.1. Le Sezioni Unite affermano la violazione delle norme sulla privacy da parte della banca nel fare riferimento, nella causale di pagamento, alla legge sugli indennizzi per i danni da vaccini obbligatori o da trasfusioni di sangue infetto; 1.1.1. Primo orientamento; 1.1.2. Secondo orientamento; 1.1.3. Le Sezioni Unite; 2. Diritto alla riservatezza e diritto all'oblio; 2.1. Le Sezioni Unite sul bilanciamento tra diritto di cronaca, diritto di rievocazione storica e diritto di riservatezza; 3. Il consenso alla pubblicazione dell'immagine; 4. Sfruttamento commerciale dell'immagine di un soggetto; 5. Forme di tutela; 6. L'estensione della tutela alle persone giuridiche.

1. Diritto alla riservatezza.

Viola il diritto al rispetto della vita privata la normativa italiana che tutela il diritto all'anonimato della partoriente senza ammettere né la reversibilità del segreto, né l'accesso del figlio non riconosciuto ad informazioni sulle origini, ancorché non identificative della madre biologica. Corte europea dir. uomo 25 settembre 2012, ric. n. 33783/2009.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – **la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Corte cost. 25 settembre 2013, n. 278; si veda anche Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946:** In tema di parto anonimo, **per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata**, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee a assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna. Fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'articolo 363 c.p.c.). *Si veda anche Cass. 21 luglio 2016, n. 15024, sub art. 269, par. 6 e Cass. 7 giugno 2017, n. 14162:* Il tribunale per i minorenni, in quanto giudice competente, su richiesta del figlio che intenda esercitare il diritto a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, è tenuto ad interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca

di tale dichiarazione, e ciò con **modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e sulla base dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.**

L'adottato, raggiunta l'età di 25 anni o 18 anni, se sussistono gravi e comprovati motivi, ha diritto di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quelli delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto. Cass., 20 marzo 2018, n. 6963, conforme Cass., ord., 7 febbraio 2018, n. 3004.

Ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003 (cd. codice *privacy*), il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato **anche in assenza del consenso dell'interessato** ma deve comunque essere **garantito il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nonché il diritto all'identità personale** nonché il rispetto del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", al quale va riconosciuto valore di fonte normativa, in quanto richiamato dall'art. 139 del medesimo codice e dal cui rispetto gli iscritti all'Ordine non possono prescindere, perché la relativa violazione non solo li esporrebbe all'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l'autore che per la sua testata. *Cass., 9 luglio 2018, n. 18006; conformi Cass. n. 15360/2015 e Cass. n. 17408/2012.*

Il diritto dell'adottato - nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ex articolo 30, comma 1, del Dpr n. 396 del 2000 - ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti. *Cass. 9 novembre 2016, n. 22838.*

La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza di determinati pre-

supposti: **la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).** Quanto al primo presupposto, soltanto la **correlazione rigorosa fra fatto e notizia realizza l'interesse pubblico all'informazione**, sotteso all'art. 21 Cost., e rende non punibile la condotta ai sensi dell'art. 51 c.p., sempre che ricorrano anche la pertinenza e la continenza (nella specie la Corte ha ritenuto che la divulgazione di informazioni relative allo stato di salute dei fratelli del soggetto della cui morte si dava notizia non aveva nessuna attinenza con la notizia principale, era del tutto priva di interesse pubblico, ma aveva il solo scopo di riferire circostanze in grado di catturare maggiormente l'attenzione del lettore). *Cass. 21 giugno 2018, n. 16311.*

In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell'ordine ma priva dei numeri identificativi propri di queste, non costituisce immagine di persona in "stato di detenzione", con la conseguenza che per la liceità della pubblicazione della stessa non valgono le disposizioni previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del codice deontologico dei giornalisti richiamate dall'art. 12 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando che **la diffusione per finalità giornalistiche dell'immagine di persona cui è attribuito un reato, quale dato personale sottoposto allo stesso trattamento dei dati identificativi anagrafici, è essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca**, in relazione all'interesse pubblico alla identificazione del soggetto, purché sia rispettosa degli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza. *Cass. 9 gennaio 2014, n. 194.*

Se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia, e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito, non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy (nella specie, la Corte ha escluso che costituisca violazione del diritto alla *privacy* la condotta dei legali di una parte in un procedimento di divorzio che avevano notificato a soggetti terzi, in esecuzione di un'ordinanza del giudice istruttore, alcuni verbali di udienza che contenevano dati sensibili sullo stato di salute della controparte). *Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3034.*

Non costituisce una violazione del diritto alla privacy di un individuo la divulgazione da parte dei giornalisti di un articolo che riporta notizie sulla vita privata di un personaggio pubblico se tali informazioni sono di interesse per la collettività. È una violazione dell'art. 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'applicazione da parte delle autorità nazionali di sanzioni sproporzionate rispetto all'obiettivo conseguito e che possono avere un effetto deterrente sull'attività del giornalista. *Corte dir. Uomo, 25 gennaio 2011, n. 30865.*

La divulgazione delle immagini, dei dati identificativi e del contenuto della testimonianza della vittima di un reato, che non abbia fornito un espresso consenso a tale attività, costituisce illecito civile, perché viola il diritto alla riservatezza della persona, quale

diritto a non vedere rese note le proprie generalità e i propri affari privati, nonché il diritto all'immagine, non utilizzabile senza consenso dell'interessato. Ne discende l'obbligo per l'emittente televisiva che abbia indebitamente provveduto a tale diffusione di risarcire il danno arrecato. *Trib. Varese 10 luglio 2010, n. 982.*

Devono ritenersi **illecite le informazioni diffuse da un programma televisivo in relazione a casi di adozione** perché in contrasto con la normativa sulla *privacy* e con la disciplina sulle adozioni che affida ai soli genitori adottivi la possibilità di informare il minore della sua condizione di adottato e poi solo a quest'ultimo, raggiunta la maggiore età, la scelta eventuale di ricercare i genitori biologici. Infatti la disciplina sulle adozioni individua specificamente quali sono i presupposti perché l'adottato possa accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici, delineando un percorso preordinato a tutelare, attraverso particolari procedure e l'intervento dei soggetti e delle istituzioni competenti, la personalità dell'adottato anche divenuto maggiorenne- e i contesti familiari interessati (artt. 27, 28, e 73 legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149). *Autorità prot. dati personali 8 aprile 2010, n. 1719160.*

1.1. Le Sezioni Unite affermano la violazione delle norme sulla privacy da parte della banca nel fare riferimento, nella causale di pagamento, alla legge sugli indennizzi per i danni da vaccini obbligatori o da trasfusioni di sangue infetto.

1.1.1. Primo orientamento.

Devono ritenersi sensibili configurati il trattamento e la conservazione di dati sensibili laddove nel bonifico bancario da parte dell'ente erogatore e dell'istituto di credito qualora nella disposizione effettuata la causale contiene un riferimento all'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 in favore degli emotrasfusi danneggiati costituendo detto richiamo una violazione della *privacy* dell'interessato. Secondo le indicazioni dell'art. 22, infatti, **ente erogatore e banca avrebbero dovuto rispettivamente diffondere e conservare i dati stessi utilizzando cifrature o numeri di codice non identificabili, idonei a rendere tali dati temporaneamente inintelligibili a chi è autorizzato ad accedervi.** *Cass. 19 maggio 2014, n. 10947.*

1.1.2. Secondo orientamento.

Non commette una violazione della privacy la regione che, nella causale di un bonifico, effettui un riferimento esplicito alla legge 210 del 1992 che disciplina gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Né tale violazione la commette la banca che comunichi al destinatario il bonifico con la citata causale. *Cass. 20 maggio 2015, n. 10280.*

1.1.3. Le Sezioni Unite.

I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati dai soggetti pubblici e dalle

persone giuridiche private che agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o di adempimento di un obbligo contrattuale, **soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato**. Ne consegue che i suddetti titolari sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito affermando che il soggetto pubblico – la Regione – e il soggetto persona giuridica privata – la banca – sono tenuti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, nel procedimento di riconoscimento, erogazione ed accredito dell'indennità di cui alla L. n. 210 del 1992, ad occultare, mediante tecniche di cifratura o criptatura, il riferimento alla detta legge, in quanto idoneo a rivelare lo stato di salute del beneficiario dell'indennità). *Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30981.*

2. Diritto alla riservatezza e diritto all'oblio.

Quando si parla di **diritto all'oblio** ci si riferisce ad almeno **tre differenti situazioni**: a) quella di **chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo** tra la prima e la seconda pubblicazione; b) **quella connessa all'uso di internet e alla reperibilità delle notizie nella rete**, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale; c) quella nella quale l'interessato fa valere il **diritto alla cancellazione dei dati**. *Cass., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.*

Tra il **diritto all'oblio** e il **diritto all'informazione** prevale quest'ultimo laddove si tratti di **notizie relative a procedimenti penali, anche se è passato molto tempo rispetto alla commissione del reato**. Gli archivi online di giornali e radio sono un bene da proteggere perché garantiscono il diritto della collettività a ricevere notizie di interesse generale, che non è attenuato dal passare del tempo. (Nella fattispecie, la Corte EDU ha respinto il ricorso di due cittadini tedeschi condannati all'ergastolo per un omicidio e scarcerati con una misura di messa alla prova). *Corte dir. uomo, 28 giugno 2018.*

Nel contrasto tra oblio e archivi giornalistici online, la prevalenza tra diritti concorrenti quali quello alla vita privata e quello all'informazione/espressione si giudica grazie ai **criteri di bilanciamento** stabiliti dalla precedente giurisprudenza: **(a) contributo della notizia a un dibattito di interesse pubblico; (b) carattere di persona pubblica dell'interessato; (c) metodo per ottenere l'informazione e sua veridicità; (d) condotta preventiva dell'interessato; (e) contenuto, forma e conseguenze della pubblicazione** (nella specie, è stata esclusa la violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU ritenendo che la pubblicazione di alcune dichiarazioni sul conto di un imprenditore in un articolo pubblicato nell'edizione online del quotidiano New York Times avevano contribuito ad un dibattito

di interesse pubblico sul coinvolgimento sospetto di un ex candidato sindaco di New York in una vicenda di corruzione sulla base delle seguenti considerazioni: (i) l'articolo contribuisce al dibattito pubblico, sussistendo un interesse generale alla conoscenza dell'ipotetico coinvolgimento del ricorrente nel fatto oggetto d'inchiesta (§ 37); (ii) il ricorrente riveste un certo ruolo sociale, figurando come imprenditore dei media attivo a livello internazionale (§ 41); (iii) l'articolo è complessivamente basato su fonti attendibili, essendo il contenuto del report FBI – di per sé non sufficiente – ampiamente corroborato dalle relazioni di numerose agenzie europee (§ 45); (iv) lo scritto è basato unicamente sui dati contenuti nei report ed è proposto in toni non polemicamente insinuanti (§ 51); (v) la diffusione dell'articolo deve considerarsi limitata, considerato che, in un senso, la versione cartacea del New York Times non era disponibile in Germania; nell'altro, la versione online era accessibile soltanto tramite apposita ricerca sui motori di ricerca, e il ricorrente – punto di notevole interesse – non aveva dato prova di aver chiesto ai provider di rimuovere l'articolo (§§ 52s)). *Corte dir. Uomo, 19 ottobre 2017, ric. n. 71233-13.*

L'articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, **l'attività di un motore di ricerca** consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, **deve essere qualificata come «trattamento di dati personali»**, ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di cui sopra. Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, **il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere**, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, **dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona**, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita. Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare **se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua perso-**

na non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi. *Corte giust. 13 maggio 2014 (causa C-131/12); si veda anche Cass. 5 aprile 2012, n. 5525*: Anche in caso di "memorizzazione" nella rete internet di dati provenienti da un archivio c.d. storico, deve riconoscersi al titolare dei dati personali, oggetto di trattamento, **il diritto al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale**, il che può tradursi, anche ove trattasi di notizia vera, perché di cronaca, nella pretesa alla "contestualizzazione e aggiornamento" dei medesimi e se, del caso, anche alla relativa cancellazione.

Il delicato assetto dei rapporti tra diritto all'oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero assume – alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale ed Europeo, il primo dei quali come di recente innovato, a garanzia del generale principio della certezza del diritto – **i contorni della questione di massima di particolare importanza**, parendo ormai indifferibile **l'individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione**; e, in particolare, precisare in che termini sussiste l'interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo così recedere il diritto all'oblio dell'interessato in favore del diritto di cronaca. il principio di certezza del diritto tuttavia impone l'individuazione di criteri univoci da applicare in ciascuna fattispecie concreta per conoscere preventivamente i presupposti per ammettere il diritto all'oblio e per determinare i contorni di quell'interesse pubblico effettivo e di attualità in grado di legittimare la ripubblicazione di vicende personali del passato. Si rimettono pertanto gli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il

bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione – e del c.d. diritto all'oblio – posto a tutela della riservatezza della persona – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale. *Cass., ord., 5 novembre 2018, n. 28084*.

Il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico. In assenza di tali presupposti, la pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che integrare, pertanto, la violazione del fondamentale diritto all'oblio, come configurato dalle disposizioni normative e dai principi giurisprudenziali suesposti. *Cass. 20 marzo 2018, n. 6919*.

La persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale on line, di una risalente notizia di cronaca esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione on line di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, **in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa**. *Cass. 24 giugno 2016, n. 13161*.

Nell'ipotesi di **conflitto e necessario bilanciamento tra diritti di rango costituzionale come il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 2 Cost. e il diritto di cronaca garantito dall'art. 21 Cost.**, pur in presenza dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti divulgati, nonché di una forma civile di esposizione e valutazione di essi, non è consentita la compressione senza alcun limite del diritto alla riservatezza, atteso che non ogni lesione del diritto "soccumbente" può ritenersi giustificata, essendo giustificata la lesione solo nei limiti in cui è strettamente funzionale al corretto esercizio del diritto vittorioso, ed essendo altresì necessaria una valutazione di proporzionalità tra la causa

di giustificazione e la lesione del diritto antagonista, che va effettuata in relazione al concreto atteggiarsi dei diritti in contrapposizione (sentenza 9 giugno 1998, n. 5658). **I fattori decisivi dei quali il giudice di merito deve tenere conto nel delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca e quello alla riservatezza sono costituiti dall'essenzialità dell'informazione e dall'interesse pubblico delle notizie divulgate.** In tema di diffamazione a mezzo stampa, **il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione**, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, in caso diverso risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza. In tema di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 1996 stabilisce, **con riferimento alla attività giornalistica, il principio della libertà del trattamento**, nell'osservanza del codice deontologico adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in ossequio al diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma anche al suo **contemperamento con il canone della essenzialità dell'informazione**. **Il rispetto delle previsioni deontologiche è condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali e, se tali presupposti non sussistono, il consenso dell'interessato è imprescindibile** e la diffusione del dato senza quel consenso è suscettibile di essere apprezzata come fatto produttivo di danno risarcibile (così la sentenza 24 aprile 2008, n. 10690). (Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha confermato il ragionamento svolto dalla Corte d'Appello snodatosi attraverso una serie di passaggi così riassumibili: 1) non c'era il consenso del soggetto interessato alla pubblicazione della c.d. intervista, che poi tale non era, in quanto egli si era limitato a dolersi per quanto era stato pubblicato sul suo conto, invitando i giornalisti ad astenersi dal fornire ulteriori notizie relative alla sua persona; 2) la fotografia del soggetto interessato, sebbene assai risalente nel tempo, ne consentiva senza dubbio l'individuazione, tanto più che era accompagnata dal nome e cognome; 3) non sussisteva alcuna ragione o finalità di interesse pubblico alla divulgazione della c.d. intervista, tanto più che alla scoperta dell'arsenale di armi nel comasco non aveva fatto seguito alcuna imputazione a carico di chicchessia; d'altra parte, la rievocazione, a distanza di tanto tempo, di fatti privati riguardanti la vicenda personale del soggetto interessato, non poteva avere, al momento della pubblicazione, alcuna attinenza con il pubblico interesse, né presentava aspetti di rilievo sociale; 4) non c'era alcun nesso tra il ritrovamento delle armi e la vicenda passata del soggetto interessato, sicché nella specie il diritto all'oblio era da ritenere prevalente rispetto all'esercizio del diritto di cronaca. La sentenza impugnata, quindi, ha posto in evidenza che la violazione del diritto alla riservatezza si poteva dedurre dalla mancanza del consenso dell'interessato, dalla mancanza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia e dall'arbitrario collegamento venutosi a creare tra il ritrovamen-

to, nella zona di Como, di un arsenale di armi appartenenti alle disciolte Brigate rosse e la vicenda personale del soggetto interessato, condannato molti anni prima in quanto appartenente al gruppo terroristico denominato Prima linea. Tanto più che dalla telefonata pubblicata col secondo articolo di giornale emergeva in modo incontestabile che il soggetto interessato desiderava proprio essere dimenticato, poiché la sua appartenenza ad un gruppo terroristico apparteneva ad un remoto passato che egli aveva cercato in tutti modi di rimuovere dalla sua vita). *Cass. 26 giugno 2013, n. 16111.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. **diritto all'oblio** in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) **trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione**, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, in caso diverso risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza. *Cass. 26 giugno 2013, n. 16111.*

Alla base del riconoscimento del diritto all'oblio ai fini del risarcimento del danno illecito trattamento di dati personali viene specificamente ravvisato non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione on line dell'articolo di cronaca e nemmeno nella conservazione e archiviazione informatica di esso, ma nel mantenimento del diritto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico pubblicato diverso tempo addietro e della sua diffusione sul Web con conseguente pregiudizio per i soggetti coinvolti. (Nella specie, La fattispecie riguardava il caso di un ristorante pubblicizzato su una pagina *online* di promozione turistica. Ciascuna pagina dell'opuscolo conteneva la descrizione del locale e i *link* di riferimento nonché eventuali recensioni. Tuttavia nello spazio web dedicato all'esercizio commerciale, unitamente alle consuete indicazioni turistiche, si abbinava il *link* alla notizia di cronaca giudiziaria riportante l'episodio dell'avvenuta rissa nel medesimo locale per cui era ancora in corso un procedimento penale. La Cassazione, investita della richiesta del titolare di eliminazione della notizia dalla pagina web e dal motore di ricerca, ha accolto la domanda, **applicando unicamente il principio della pertinenza logica dissociato da quello della pertinenza temporale (avendo la notizia ancora attualità, essendo ancora in corso un procedimento penale), riconoscendo, pertanto, il diritto al *delisting* del ristorante sebbene il procedimento penale per la rissa fosse ancora *in itinere*).** *Cass. 24 giugno 2016, n. 13161.*

Un motore di ricerca è obbligato a deindicizzare i siti internet che riprendono articoli giornalistici rimossi dall'editore, se i dati ivi riportati non sono aggiornati e pertinenti e non sussiste un interesse informativo. **Deve essere riconosciuto al soggetto interessato il diritto a che la divulgazione dei propri dati personali risponda ai criteri di proporzionalità, necessita,**

pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale. *Trib. Milano 28 settembre 2016, n. 10374.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **il diritto di cronaca**, che può comportare qualche sacrificio dell'accuratezza della verifica della verità del fatto narrato e della bontà della fonte per esigenze di velocità, **presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione**, e, pertanto, non ricorre quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica di tutte le fonti disponibili, con la conseguenza che, laddove si dà conto di vicende giudiziarie, incombe l'obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse. Se è vero che per nessuna "storia" raccontata può richiedersi che sia del tutto imparziale perché anche la semplice connessione dei dati è operazione soggettiva, **requisito minimo di un resoconto "storico", non soggetto all'impellenza, è tuttavia la completezza dei dati che lo compongono. E vale a maggior ragione per la ricostruzione storica**, l'osservazione che una oggettiva falsificazione del reale può compiersi tacendo fatti rilevanti, anche sopravvenuti. *Cass. 3 aprile 2015, n. 29341.*

2.1. Le Sezioni Unite sul bilanciamento tra diritto di cronaca, diritto di rievocazione storica e diritto di riservatezza.

L'attività storiografica, intesa appunto come rievocazione di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività, **fa parte della storia di un popolo**, ne rappresenta l'anima ed è, perciò, un'attività preziosa. Ma **proprio perché essa è "storia", non può essere considerata "cronaca"**. Ne deriva che **simile rievocazione**, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implicano il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, **deve svolgersi in forma anonima**, perché **nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell'informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto**. In altre parole, l'interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce manifestazione del diritto ad informare e ad essere informati e che rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell'identità della singola persona che quel fatto ha compiuto. *Cass., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.*

La decisione di un quotidiano, di un settimanale o comunque di una testata giornalistica di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti in un determinato contesto sociale e territoriale non può essere messa in discussione in termini di opportunità. La scelta di una linea editoriale o piuttosto di un'altra rappresenta una delle forme in cui si manifesta la libertà di stampa e di informazione tutelata dalla Costituzione; per cui non può essere sindacata la decisione – tanto per fare un riferimento al caso oggi in esame –

di pubblicare con cadenza settimanale, nell'arco di un certo periodo di tempo, la ricostruzione storica di una serie di fatti criminosi che hanno coinvolto e impresionato in modo particolare la vita di una collettività in un determinato periodo. Ciò che, al contrario, può e deve essere verificato dal giudice di merito è se, pacifico essendo il diritto alla ripubblicazione di una certa notizia, sussista o meno un interesse qualificato a che essa venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista in un passato più o meno remoto; perché l'identificazione personale, che rivestiva un sicuro interesse pubblico nel momento in cui il fatto avvenne, potrebbe divenire irrilevante, per i destinatari dell'informazione, una volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva. Il che significa che il diritto ad informare, che sussiste anche rispetto a fatti molto lontani, non equivale in automatico al diritto alla nuova e ripetuta diffusione dei dati personali. *Cass., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.*

Va ribadita la rilevanza costituzionale sia del diritto di cronaca che del diritto all'oblio; quando, però, **una notizia del passato, a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, venga ad essere nuovamente diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo**, sulla base di una libera scelta editoriale, **l'attività svolta dal giornalista riveste un carattere storiografico**; per cui il diritto dell'interessato al mantenimento dell'anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda pubblicamente noto. *Cass., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.*

In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. – **ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone** che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale **menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività**, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; **in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza** rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale). *Cass., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.*

3. Il consenso alla pubblicazione dell'immagine.

Ai sensi dell'art. 110 della legge n. 633 del 1941, la divulgazione dell'immagine, senza il consenso

dell'interessato, è lecita soltanto qualora connessa ad esigenze di pubblica informazione, tra cui non possono essere ricomprese le finalità pubblicitarie. Il consenso è un negozio unilaterale, avente ad oggetto l'esercizio del diritto all'immagine e, benché inserito in una fattispecie contrattuale, rimane distinto ed autonomo rispetto alla pattuizione e può sempre essere revocato. *Cass. 29 gennaio 2016, n. 1748.*

È illecita la pubblicazione di ritratti fotografici in violazione dei limiti soggettivi od oggettivi, questi ultimi relativi alle modalità di divulgazione, cui il titolare del diritto all'immagine ha subordinato il proprio consenso alla pubblicazione medesima (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la liceità della pubblicazione di fotografie di una nota attrice parzialmente nuda senza accertare se avesse avuto luogo su riviste di prestigio internazionale, requisito cui pure la persona ritratta aveva subordinato il proprio consenso alla pubblicazione). *Cass. 1 settembre 2008, n. 21995.*

4. Sfruttamento commerciale dell'immagine di un soggetto.

L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c. e degli art. 96 e 97 L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. (Fattispecie in tema di pubblicazione, su una rivista, di una fotografia del figlio minore della ricorrente, ripreso su di una spiaggia in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva, che indossava un "topless"; la Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla madre, sia avendo accertato che il servizio fotografico non risultava attuato con modalità tali da ledere la dignità del minore o della madre stessa e che nelle immagini non era ravvisabile alcun intento lascivo, giacché tra l'attrice televisiva, il cui costume non presentava particolarità suscettibili di riprovazione o di giudizio d'immoralità, e il marito dell'attrice, ritratti nelle istantanee pubblicate, era in corso una lotta scherzosa, compiuta alla luce del sole e in mezzo alla gente, e quindi priva di ogni connotazione diversa da quella meramente ludica; sia avendo ravvisato nella esposizione del figlio, da parte del padre esercente la potestà, in luogo pubblico in compagnia dell'attrice, come tale notoriamente soggetta all'interesse dei fotografi, un implicito consenso alla ripresa fotografica). *Cass. 29 settembre 2006, n. 21172.*

L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento: a) dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'art. 10 cod., sia ai sensi dell'art. 29 legge n. 675 n. 1996, - ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 Cost.; b) dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. Qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione: **somma da determinarsi in via equitativa**, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 128, 2° comma, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore. *Cass. 16 maggio 2008, n. 12433.*

5. Forme di tutela.

L'attuazione del diritto di rettifica delle notizie pubblicate dai mezzi di informazione - attribuito dall'art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47, così come modificato dall'art. 42 l. 5 agosto 1981 n. 416, all'interessato in caso di notizie non vere o che il predetto ritenga lesive dei propri diritti all'onore, alla reputazione o all'identità personale - non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve aver corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti, con i soli limiti stabiliti dalla legge sulla stampa. **L'accertata liceità della pubblicazione delle notizie di cui si chiede la rettifica** - trattandosi di notizie rispondenti alle conoscenze acquisite fino a quel momento e ricorrendo gli estremi del diritto di cronaca - non fa venir meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell'interessato, qualora la relativa domanda sia volta a far valere l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, dovendo la verità reale prevalere sulla verità putativa. *Cass. 24 novembre 2010, n. 23835.*

6. L'estensione della tutela alle persone giuridiche.

In tema di danno non patrimoniale a persone giuridiche, deve essere riconosciuto il danno all'immagine del Comune dove sono stati commessi efferati crimini mafiosi ampiamente divulgati dai mezzi di comunicazione. Questi crimini, infatti, hanno gravemente leso la reputazione della città nell'opinione pubblica nazionale e internazionale e violato l'identità della medesima, finendo per creare un clima di pesante intimidazione e di paura. Né va trascurato, ai fini risarcitori, che tale clima di oppressione mafiosa ha inevitabilmente reso la cittadina poco attrattiva per qualsiasi investimento idoneo per una reale crescita economica e sociale della città, vista quasi come luogo emblematico del dominio esercitato dalla criminalità organizzata. *Trib. Termini Imerese, 8 febbraio 2011, n. 32.*

Si veda anche giurisprudenza sub art. 6, par. 2.